



Notaio Serena Meucci
Via A. Gramsci n.301 - 50019 Sesto Fiorentino
Telef. 055/0988124 - 055/4630804
studio@notaiomeucci.it

REPERTORIO N. 13364

FASCICOLO N. 9988

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Addì 23 (ventitre) Maggio 2026 (duemilaventisei).

In Firenze, Via dei Servi n. 51 presso palazzo Budini Gattai.

Alle ore dodici e minuti cinque.

Davanti a me dottoressa SERENA MEUCCI, Notaio in Sesto Fiorentino, iscritta al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

E' PRESENTE

- MOLLI GIADA, nata a Firenze il 6 settembre 1976, domiciliata in Firenze, via Menabrea n.1 codice fiscale MLL GDI 76P46 D612T.

Comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certa, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa **"COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T."**, in forma abbreviata **"COOPLAT"** con sede legale in Firenze, Via Menabrea n.1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e Partita Iva 00425640489, numero R.E.A. FI - 101269, iscritta con il numero A113823 all'Albo Società Cooperative - Sezione Cooperative a mutualità prevalente presso il Registro delle Imprese di Firenze, e mi richiede di fare constare con il presente Verbale dello svolgimento e delle deliberazioni dell'Assemblea della predetta Società, in sede straordinaria, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Seduta Straordinaria"

1. *Approvazione nuovo statuto della Cooperativa: deliberazioni inerenti e conseguenti;*

2. *Varie ed eventuali."*

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto dello svolgimento della predetta Assemblea nel modo seguente:

su deliberazione dell'Assemblea assume la Presidenza la Comparente Giada Molli la quale constata, dichiara, verifica ed accetta:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in osservanza alle modalità previste dall'articolo 32 dello statuto mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul giornale quotidiano La Repubblica in data 5 maggio 2026;

- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta quella convocata per il giorno venerdì 22 maggio 2026 alle ore 03,00 presso la sede legale di Cooplat in Via Luigi Federico Menabrea n.1 a Firenze ;

- che sono presenti personalmente o mediante deleghe da rimanere depositate agli atti sociali, numero 139 (centotrentanove) soci, su un totale di 582 (cinquecentottantadue) soci aventi diritto al voto come risulta dal foglio presente predisposto dalla Società, che mi viene consegnano e che allego sotto lettera "A";

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

tutti i componenti (precisamente: se medesima, Vice Presidente, Iva Ferrucci, Presidente e i Consiglieri Cozza Alessandro, Conti Daniela, Gragnani Tiziano, Rossi Luisa, Di Cesare Enza Carmela, Becchi Claudio e Di Curzio Maurizio) con la sola eccezione di Astorino Assunta, come risulta dal foglio presenze allegato sotto lettera "A";

- che del Collegio sindacale sono presenti tutti i componenti effettivi e precisamente: Bandettini Lorenzo, Presidente e Terzani Enrico e Dili Andrea Sindaci effettivi e dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione di tutti i presenti e di aver ve-

Registrato all'Agenzia
delle Entrate Ufficio
Territoriale di Firenze
il 04/06/2026
al n. 22161
serie 1T

rificato la regolarità della costituzione della presente Assemblea ai sensi dell'articolo 34 del vigente statuto in seconda convocazione e pertanto che la stessa Assemblea è atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno in sede straordinaria e sopra riportato.

Passando alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno il Presidente, passa la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ivan Ferrucci,, il quale espone all'assemblea la necessità di aggiornare lo statuto vigente, adottando un nuovo testo, e precisamente l'opportunità di modificare i seguenti articoli: 1, 2, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 25, 27, 29, 38, 39, 42, 43, 45, 46 dei quali dà lettura agli intervenuti, provvedendo a indicare analiticamente le modifiche proposte. Il Presidente stesso, nella qualità, mi consegna il testo aggiornato dello statuto con le modifiche proposte che io Notaio allego sotto lettera "B".

Quindi, terminata l'esposizione analitica delle proposte modifiche allo statuto, il Presidente della Assemblea invita l'assemblea a deliberare in proposito.

Nessuno richiedendo la parola, come il Presidente dichiara e accerta, l'assemblea all'unanimità, nessun voto contrario e nessuna astensione,

delibera

- di approvare articolo per articolo ed integralmente nel suo complesso il nuovo testo di statuto nella formulazione proposta dal Presidente e risultante dal testo allegato al presente atto sotto lettera "B".

Ai fini di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 111 ter delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile e dei conseguenti adempimenti, il Comparente dichiara e dà atto che l'indirizzo ove è posta la sede della Società nel Comune di Firenze è il seguente: **Via Menabrea n.1.**

Nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore dodici e minuti quaranta.

Ai fini della Comunicazione Unica il Comparente, nella qualità, si dichiara edotto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40.

La Comparente dichiara di avere previamente ricevuto dal notaio rogante l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riconoscendo che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, il Comparente dichiara di aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia.

La Comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Questo atto, da me Notaio ricevuto per richiesta della Comparente è stato da me letto a essa Comparente che lo ha approvato e confermato.

Atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia salvo quanto scritto a penna di mia mano su sei pagine di due fogli viene sottoscritto dalla Comparente e da me Notaio alle ore dodici e minuti cinquanta.

F.to Giada Molli

F.to Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)

*Allegato B di
n. 9388 del Fascicolo*

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Firenze, la Società cooperativa denominata "Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T.", per brevità nominata anche "COOPLAT".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera del consiglio di amministrazione aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

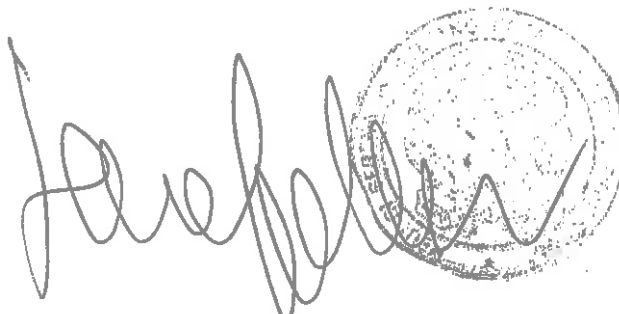
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Per la sua stessa natura la Cooperativa può partecipare al finanziamento e allo sviluppo di Cooperative sociali costituite ai sensi della legge 381/91 con le modalità previste dall'art. 11 e art. 8 della legge 8/11/1991 n. 381.

Prodotto



Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1. Attività di pulizia locali pubblici e privati di qualsiasi genere e specie. Pulizie da eseguirsi in ambienti comunitari e ricezione turistica incluso il rifacimento letti, i servizi generali di cucina compreso sporzionamento e somministrazione dei pasti, le pulizie di cucine, mense, attrezzature e stoviglie. Nonché altri servizi ausiliari di supporto in ambito scolastico, sanitario e civile e industriale. Pulizie, manutenzione e riparazione di impianti industriali.

2. Attività di sanificazione ambientale, derattizzazione e disinfestazione.

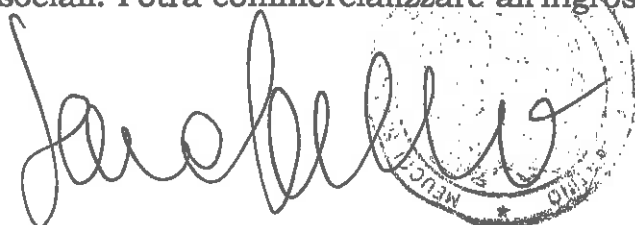
3. Attività di carico e scarico, facchinaggio, manovalanza in genere anche con l'ausilio di mezzi meccanici, traslochi ed autotrasporto di cose e beni per conto di terzi in campo nazionale ed internazionale; magazzinaggio, apilaggio e disapilaggio. Movimentazione interna agli appalti.

4. Attività di logistica gestione magazzini e piattaforme logistiche nei siti industriali, aeroportuali, portuali, ferroviari, ospedalieri, grande distribuzione.

5. Lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici; progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali e civili ; lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione pubblica e privata, cabine di trasformazione, impianti elettro strumentali; fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio incendi boschivi; gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere; progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti; installazione, manutenzione, gestione, riparazione e trasformazione e reingegnerizzazione per il risparmio energetico di: impianti di produzione cogenerativo, eolico, idrico e solare, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; impianti di illuminazione pubblica , impianti di illuminazione di edifici pubblici e privati; impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie; impianti igienici, cucine, lavanderie e loro manutenzione; impianti rete gas e relative cabine di riduzione e loro manutenzioni; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; impianti di protezione antincendio.

6. Attività di tinteggiatura, imbiancatura, sabbiatura, intonacatura, stuccatura, verniciatura anche industriale di mobili e immobili in genere.

7. Attività di montaggio e smontaggio mobili di vario genere compreso l'allestimento di spazi espositivi.
8. Attività di recupero e restauro materiale bibliografico, oggetti d'arte.
9. Rilegature libri, microfilmatura, fotoriproduzione di materiale bibliografico.
10. La gestione di autorimesse e parcheggi pubblici e privati.
11. Servizio di affissione pubblica, di segnaletica stradale, di emanazione distribuzione e riscossione bollette luce, acqua, gas e tariffa rifiuti; distribuzione materiale informativo e pubblicitario.
12. Attività di custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili compreso i servizi di portierato, controllo accessi, call center nonché di centralino per conto di Enti Pubblici e Privati; assistenza specializzata a mostre, musei, manifestazioni culturali, sportive, ricreative compreso servizi di accoglienza e guardaroba; fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione; rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza.
13. Attività di giardinaggio, realizzazione, manutenzione e sistemazione di aree verdi compreso la potatura di piante; sorveglianza e trattamenti fitosanitari, interventi di ripristino ambientale ed il recupero di argini e corsi fluviali.
14. Trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva. Accompagnamento e trasporto alunni.
15. Attività di servizi amministrativi e contabili gestione cassa ed elaborazione dati, elaborazione cedolini paga, attività di copisteria e dattilografia.
16. Attività collegate ed inerenti il turismo e lo sport, gestione stabilimenti balneari, gestione campeggi, gestione impianti sportivi e ricreativi, gestione alberghi e strutture ricettive in genere.
17. Attività di raccolta, trasporto smaltimento e stoccaggio dei rifiuti, spazzamento stradale, lavaggio e manutenzione cassonetti; intermediazione rifiuti; bonifiche dei siti contaminati; pulizia e sanificazione degli arenili; autospurgo; pulizie caditoie, pozzetti e fognature stradali, noleggio attrezzature e mezzi. Attività di produzione di energia anche derivante da trattamento dei rifiuti.
18. Progettazione e realizzazione di software collegati a censimenti, rilevazioni statistiche, raccolte differenziate e integrate.
19. Conduzione sia totale che parziale di attività produttive e di servizio per il riutilizzo ecologico di carta, vetro, residui metallici e plastici, residui di fibre naturali e di quant'altro possa essere riutilizzato con risparmio di risorse naturali.
20. Attività di montaggio e smontaggio ponteggi e allestimenti.
21. Attività di intermediazione nella circolazione dei beni, di vendita e di commercializzazione sia all'ingrosso che al minuto di qualsivoglia tipo di prodotto attinente alle diverse attività produttive e di servizio di cui si occupa la Cooperativa o che comunque siano funzionali al raggiungimento degli scopi sociali. Potrà commercializzare all'ingrosso e

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COOPERATIVA" at the top and "SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" at the bottom, with a star in the center.

Prodotto da

al minuto tutti i prodotti derivanti dalla cellulosa e dalla carta riciclata, nonché tutti i prodotti derivanti dal riutilizzo ecologico dei rifiuti urbani e industriali.

22. I servizi ausiliari integrati forniti ad una organizzazione privata o pubblica, la fornitura completa di manutenzione e gestione per un servizio di global service;

23. Servizi di assistenza a terra aeroportuale;

24. Gestione servizi doganali, di spedizione e di recapito anche di valori e documenti.

25. Gestione, manutenzione impianti esterni di illuminazione; installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica orizzontale e verticale per la sicurezza stradale e ospedaliera.

26. Gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti Pubblici e Privati.

27. Servizio di rilevazione generale delle utenze; lettura contatori gas, acqua ed elettricità; distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico; agenzia di recapito; vuotatura e trasporto cassette postali; affissioni e riscossioni tributi per affissioni; rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo; agenzie di viaggi e servizi turistici in genere.

28. Assunzione e gestione di qualsiasi esternalizzazione, globale o parziale, di attività produttive relative ad ogni settore e lavorazione industriale fra cui: industrie alimentari, farmaceutiche, chimiche e petrolchimiche, metallurgiche e meccaniche, industrie della ceramica e del vetro, industrie dell'abbigliamento e tessile, industrie manifatturiere del legno.

29 servizi integrativi di ristorazione sotto qualsiasi forma a favore di soggetti pubblici e privati attraverso attività alimentari complesse e attività alimentari semplici.

30. preparazione, cottura, sporzionamento e somministrazione pasti per enti pubblici e privati.

31. gestione ristoranti, self-service, cucine, mense, bar, gastronomie pasticcerie ed altre attività affini per enti pubblici e privati.

32. costituzione e gestione di centri di produzione e distribuzione di pasti e di prodotti della gastronomia in generale.

33. costituzione e gestione centri per il confezionamento di pasti da asporto collocandoli in qualsiasi luogo presso soggetti pubblici o privati.

34. servizi di catering, confezionamento pasti, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione collettiva per enti pubblici e privati.

35. acquisto e vendita di generi alimentari al minuto e all'ingrosso.

36. vendita di alimenti e bevande attraverso utilizzo di distributori automatici.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni

in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni anche gratuite e garanzie reali, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Potrà inoltre promuovere la costituzione di società di capitale con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo in società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.



Gradobal

Art. 6 - Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non inferiore al minimo previsto per legge per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del Codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 7 - Domanda di ammissione

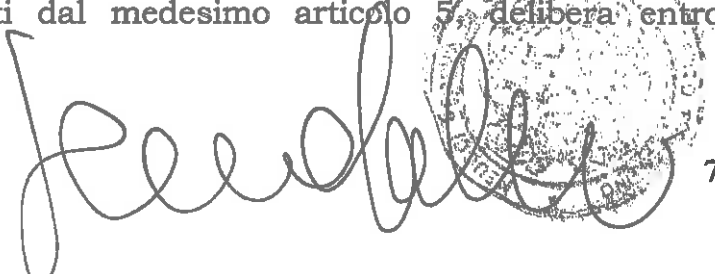
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 46 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro



7

Qualalab

sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle quote sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8, comma 1. Le quote sottoscritte dai soci cooperatori possono essere versate a rate secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni

del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 46.

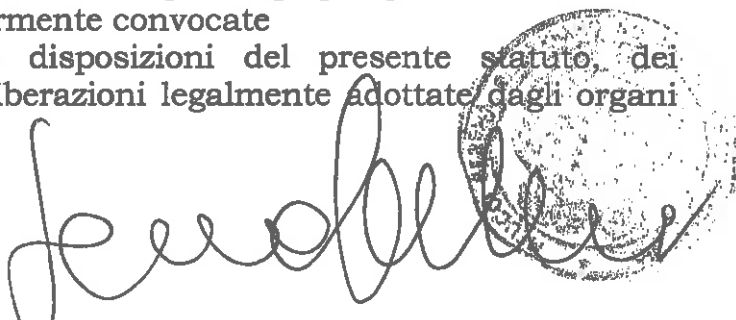
Le deliberazioni prese in materia di recesso debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta, ovvero tramite comunicazione a mezzo mail ordinaria.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi



Gradalab

sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

h) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali e/o morali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

j) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;

k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 46.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta, ovvero tramite comunicazione a mezzo mail ordinaria.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 29, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del Codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 14.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a circular official stamp, partially obscured by the ink. The stamp contains text around its perimeter, including 'COOPERATIVA' and 'SEGRETERIA', and a date '11/05/2011'.

Gradella

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 27 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità

di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 27, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

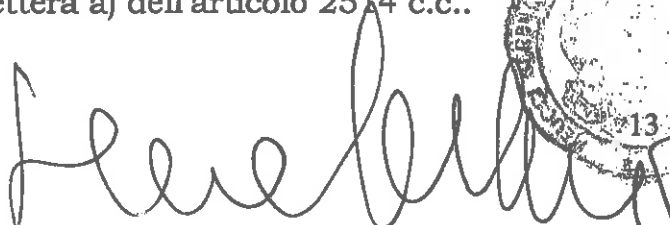
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..


13

Qualche

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le

modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 30 e seguenti del presente Statuto.

Art. 24 Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del Codice civile ed in conformità all'art. 2526 del Codice civile. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti:

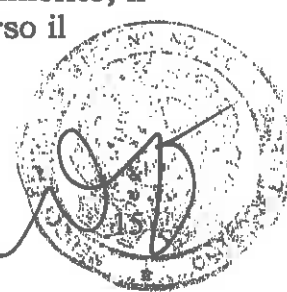
- a. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi;
- b. gli eventuali diritti patrimoniali ed amministrativi.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della cooperativa, e vengono iscritti ad apposita riserva del patrimonio netto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti, che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione, ai fini del collocamento dei titoli. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito. Decorso il

Gradimento

[Firma]



predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci ordinari, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del Codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di almeno un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. I diritti amministrativi saranno esercitati dai titolari degli strumenti finanziari mediante deliberazione della relativa Assemblea speciale.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa, da attribuirsi anche in assenza di utili.

Il valore degli strumenti finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e del capitale sociale. In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 25 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

TITOLO V RISTORNI

Art. 26 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea delibera la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

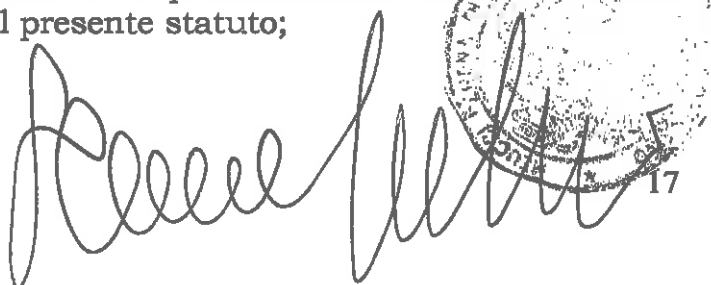
- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale o con l'emissione di nuove azioni;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di quote sociali dei soci cooperatori, ciascuna di importo non inferiore al minimo di legge, e non superiore al limite massimo previsto dalla legge;
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25;
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25 destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;


17

G. G. G. G.

- 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;
- 5) dal Fondo Strumenti finanziari partecipativi, costituito con gli apporti di cui precedente articolo 25, ciascuno del valore nominale di € 25;
 - b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
 - d. dalla riserva straordinaria;
 - e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 21;
 - f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del codice civile.

Art. 28 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
- delibera sull'eventuale adeguamento dell'ammontare minimo della partecipazione sociale dei soci cooperatori;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità".

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 32 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto

Art. 33 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee che comunque, sarà affisso nei locali della Sede Sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza..

Art. 34 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Federella

[Signature]

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

È ammessa, inoltre, la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 35 - Deroghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 36 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare,

mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 1 (una) delega.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c..

La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

Art. 37 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati alla Assemblea generale. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle assemblee separate dai rispettivi delegati che siano presenti nell'Assemblea generale.

Giulio

ferre



23

In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Titolo VIII

Consiglio di amministrazione

Art. 38 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 7 ed un massimo di 15, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Articolo 39 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di